

**REGIONE
FRIULI - VENEZIA GIULIA**

COMUNE DI BICINICCO (UD)

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA (UD)

ATLAS SOLAR 1 s.r.l.
Via Mike Bongiorno, 13
20124 MILANO (MI)
P.IVA 03035010309

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGRIVOLTAICO CON FOTOVOLTAICO AD INSEGUITORI MONOASSIALI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, COMPRESIVO DI
IMPIANTO AGRICOLO CON ANNESSO APIARIO, SITO NEI COMUNI DI
BICINICCO (UD) E SANTA MARIA LA LONGA (UD), FORMATO DA DUE
SEZIONI CIASCUNO PER UNA POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 6668 KW
E POTENZA IN A.C. DI 5860 KW, ALLA TENSIONE RETE DI 20 KV E DELLE
RELATIVE OPERE DI RETE RICADENTI NEI COMUNI DI BICINICCO (UD),
SANTA MARIA LA LONGA (UD) E PALMANOVA (UD)**

**PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMPRESIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE**

ELABORATO

RISPOSTA ALLA NOTA DEL COMUNE DI BICINICCO DEL 03.08.2022

DATA: 15/12/2022

SCALA : -

aggiornamento :

PROGETTISTI
Ing. Nicola ROSELLI
DEGLI INGEGNERI
DI CAMERASSA
Ing. Pocco S. LANGE
N. 113

CONSULENZE E COLLABORAZIONI

Arch. Gianluca DI DONATO
Dott. Massimo MACCHIAROLA
Ing. Elvio MURETTA
Archeol. Gerardo Fratianni
Geol. Davide SERAVALLI
Per. Ind. Alessandro CORTI

 **ATLAS RE**

Energy for the Future

Udine (UD) Via Andreuzzi n°12, CAP 33100
Partita IVA 02943070306
www.atlas-re.eu

revisione	descrizione	data	DOC C01
A	RISPOSTA NOTA COMUNE BICINICCO	15/12/2022	
B			
C			


RISPOSTA ALLA NOTA DEL COMUNE DI BICINICCO DEL 03.08.2022

In riferimento alla nota del Comune di Bicinico del 03.08.2022, si fa presente che l'intervento proposto rispetta i limiti imposti dall'art. 29 delle vigenti Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, che, al p.to 9 indica:

“Ove non espressamente indicato, le nuove costruzioni e/o gli impianti a terra dovranno osservare, nei confronti della viabilità, degli edifici ed altre costruzioni, nonché di limiti diversi, le seguenti distanze minime:

- Per impianti di produzione di energia derivanti dal fotovoltaico, di potenza nominale superiore a 20 kw:
- 300 metri dalle abitazioni di terzi;
- 10 metri dai limiti di proprietà;
- 500 metri da impianti analoghi ubicati in zona agricola;
- Distanze dalle strade, come stabilita dalle prescrizioni grafiche o in assenza: 60 metri dalla viabilità autostradale e 100 metri dalla viabilità comunale e provinciale.


Infatti dall'immagine seguente, si riportano le principali distanze imposte dallo strumento urbanistico e il loro rispetto nei confronti del progetto proposto:














In riferimento alla distanza di 300 ml dalle zone non agricole (stabilite dall'attuale strumento urbanistico), si sottolinea che l'impianto proposto ricade in area idonea e tutto ciò con riferimento a un emendamento alla legge di conversione del Decreto Ucraina o Taglia Prezzi (Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», corredato delle relative note, il tutto riportato all'art. 7 – sexies, comma 1) approvato in Senato che interviene sull'articolo 20, comma 8, lettera c-ter) del Dlgs 199/2021 (articolo già recentemente modificato dal Decreto Aiuti), il quale stabilisce le aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici così come di seguito riportato:

- 500 metri quelle agricole che si trovano intorno a stabilimenti industriali, cave e miniere;
- 300 metri quelle collocate nelle fasce adiacenti alle autostrade.

In prossimità dell'area oggetto d'intervento, esiste un'area destinata ad attività industriale, il tutto come riportato dallo stralcio dello strumento urbanistico di seguito raffigurato.



Aree destinate alla realizzazione del campo fotovoltaico contornate in rosso (stralcio Piano Regolatore Generale Comunale – Comune di Bicinicco – con indicazione dei vincoli)


-  D2 – Attività industriale di nuovo impianto
-  D3 – Attività industriale esistente
-  D6 – Attività industriale di deposito e accumulo (legname)
-  E4 – Di interesse agricolo-paesaggistico
-  E4a - Zona di interesse agricolo paesaggistico e di tutela dei corsi d'acqua
-  E4 Pr – Zone agricole di protezione per i futuri insediamenti
-  E5 – Di preminente interesse agricolo
-  G1 – Di centro golfistico internazionale
-  H3 - Commerciale esistente
-  I - Aree per insediamenti direzionali
-  S - Zone per attrezzature e servizi collettive

Legenda (stralcio)

Inoltre è presente, sul lato nord-ovest, l'autostrada "A23 Palmanova – Tarvisio" dalla quale sono ritenute aree idonee anche le aree agricole chi sono ubicate all'interno di una fascia di larghezza non superiore a ml 300 dalla stessa autostrada.

Dall'analisi di questi due punti normativi e dalla sovrapposizione di tali limiti di distanze con l'area adibita all'impianto agrivoltaico, se ne deduce che l'intera superficie ricade in area idonea al progetto presentato.

Nel seguito una rappresentazione grafia, su base ortofoto, di quanto sopra elencato.



Planimetria dell'area, su base ortofoto, in cui si dimostra che la stessa ricade totalmente in area idonea (rif. decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51)

In riferimento al p.to 10 delle attuali NTA del Comune di Bicinicco:

p.to 10: *“La realizzazione di nuove costruzioni e/o impianti a terra di potenza nominale superiore a 20 kw per la produzione di energia derivanti dal fotovoltaico, è ammessa per un’estensione complessiva, nel territorio comunale, non superiore a 5 ettari. Presso l’ufficio tecnico comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati.”*

Si riferisce quanto di seguito.

Fermo restando l’idoneità dell’area alla realizzazione dell’impianto agrivoltaico in progetto, si fa presente che la proposta progettuale presentata costituisce, come già detto precedentemente, un impianto AGRIVOLTAICO in cui il fotovoltaico viene inserito all’interno di un’area agricola la cui funzione agricola non viene affatto interrotta, anzi viene continuata e rivalutata secondo quanto stabilito nell’apposita relazione alla quale si rimanda (si veda la Tav_RP2_RelazioneAgronomica-ConApiario). Alla luce di quanto sopra si ritiene non applicabile il limite dei “5 ettari”.